
Osservazioni di Unacea in merito all'esame del disegno di legge n.1638, delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il codice della strada rappresenta un testo di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini e la convivenza sociale, d'altra parte tale testo influenza numerosi settori di attività economica legati, direttamente o indirettamente, al mondo del trasporto o delle operazioni su strada. Unacea è l'associazione di categoria dei produttori italiani di macchine e attrezzature per le costruzioni che rappresenta l'industria del comparto comprendente sia grandi gruppi multinazionali quali CNH Industrial, Komatsu, Cifa e Imer Group, sia una rete avanzata di piccoli e medi produttori. Desideriamo quindi esprimere alcune considerazioni di carattere generale in merito al testo di delega in discussione.

L'attuale codice della strada individua, agli articoli 57 e 58, due categorie di macchine semoventi destinate alla circolazione stradale: le macchine agricole e le macchine operatrici. Tale distinzione, per come è strutturata, risulta ambigua ed è causa di frequenti problematiche in materia di provvedimenti di legge destinati ai settori delle macchine agricole e per costruzioni.

Tali settori sono difatti interessati da dinamiche economiche e di mercato differenti, oltre che tecniche e progettuali in materia di realizzazione delle macchine. Inoltre, grazie al processo di unificazione dell'Unione europea e al progressivo trasferimento di competenze in materia tecnico-normativa dagli stati nazionali a entità europee e sovranazionali, i due settori sono stati interessati da una cospicua regolamentazione che li tiene rigorosamente distinti; il settore delle macchine agricole, con la cosiddetta *Mother Regulation* (Regolamento 167/2013), e il settore delle macchine per costruzioni, con la Direttiva macchine (2006/42/CE).

Alla luce degli obiettivi e dei principi di carattere generale esplicitati all'articolo 2 del disegno di legge in oggetto, e tenendo conto della necessità di una riorganizzazione del codice secondo principi di coerenza e armonizzazione con altre disposizioni derivanti dall'Unione europea o da accordi internazionali, **chiediamo quindi che venga introdotta nel codice della strada una corretta differenziazione sulla base dell'uso effettivo della macchina, consentendo una maggiore adeguatezza del testo alla effettiva realtà di questi due settori produttivi e dei loro rispettivi prodotti.**

A oggi, sulla base di tale ambigua differenziazione tra macchine agricole e operatrici, non si è provveduto a individuare delle specificità per le macchine per costruzioni destinate alla circolazione stradale, la cui regolamentazione si è sviluppata sulla base di quanto fatto per le macchine agricole. L'equiparazione di diverse tipologie di macchine destinate a usi radicalmente diversi, si pensi alle analogie riscontrabili in termini di caratteristiche, uso e circolazione tra una mietitrebbiatrice e una terna, ha inevitabilmente condotto a una serie di anomalie, specie in materia di controlli e omologazioni, oltre che a un'inevitabile sovrapposizione concettuale che inficia la possibilità dello Stato stesso di agire con efficacia su specifici problemi afferenti il nostro settore.

Con riferimento agli adempimenti previsti per le verifiche e le prove per l'omologazione delle macchine destinate alla circolazione stradale, l'attuale disciplina che prevede l'equiparazione dei controlli per macchine agricole e operatrici sulla base del dettato dell'articolo 306, ("alle

macchine operatrici [...] si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole [...]), ha condotto all'introduzione di adempimenti non strettamente legati alla circolazione stradale, ovvero sovrapposti a preesistenti normative europee che già prescrivono i medesimi controlli o che hanno modificato la disciplina in essere rendendo obsoleti gli stessi. Si veda nel dettaglio la relazione tecnica allegata. In modo analogo, sul versante nazionale, si rileva come il dettato dell'attuale versione della legge di delega per la riforma del codice della strada, all'articolo 2, comma 2, lettera g) non individui una serie di materie rilevanti da disciplinare, quali la destinazione, le caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, ma soprattutto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e i controlli di conformità, così come previsti per le altre categorie di veicoli alla lettera e) del medesimo articolo.

A ciò si aggiunga la possibilità che nuove normative europee in materia di macchine agricole vengano recepite in Italia e d'ufficio applicate anche alle macchine per costruzioni, senza un'adeguata riflessione circa la fattibilità tecnica e l'opportunità economica di tale equiparazione, gravando così sugli sforzi dei produttori nazionali, anche alla luce di una corretta concorrenza tra produttori dei diversi paesi dell'Unione. In modo simile, sul versante nazionale, provvedimenti di legge pensati per il settore delle macchine agricole - quale per esempio la possibile introduzione della revisione periodica per le macchine agricole e operatrici - sono applicati alle macchine per costruzioni, con scarsa attenzione circa la possibilità tecnica di tale applicazione e sue le ricadute economiche, considerando la differenza in termini numerici tra i due settori e la specificità di alcuni dei prodotti per le costruzioni che, per la loro natura, descrivono mercati di nicchia specie se confrontati al settore delle macchine per l'agricoltura.

Infine, come accennato, segnaliamo la difficoltà più volte incontrata nel tentativo di elaborare dispositivi di legge destinati al solo settore delle macchine per costruzioni, proprio per la mancanza di una tale categoria di veicoli. Un primo esempio di questo tipo è l'esigenza, da noi più volte manifestata, di prevedere un'anagrafe delle macchine per costruzioni che ne consenta una rapida localizzazione sul territorio da parte delle forze dell'ordine e della protezione civile in caso di necessità, e che permetta una più rigorosa sorveglianza di mercato dalle importazioni di macchine e attrezzature non conformi. Un altro esempio della suddetta difficoltà riguarda la previsione di dispositivi di limitazione del traffico delle macchine per costruzioni più inquinanti da parte delle amministrazioni comunali che devono necessariamente fondarsi su categorie di veicoli previste dal codice della strada.

Queste difficoltà, sebbene legate ad aspetti apparentemente tecnici, hanno delle importanti ricadute in termini di mercato e di occupazione. Ricordiamo infatti che se il settore dell'edilizia, che rappresenta il motore principale del nostro settore, dal 2008 a oggi ha registrato una perdita di investimenti pari al 32%, nello stesso periodo il mercato delle macchine per costruzioni si è contratto dell'80% e la produzione è stata dimezzata. La grave crisi del settore edile si ripercuote inevitabilmente sul nostro settore, causando la stagnazione del mercato e il conseguente mancato rinnovo del parco macchine, con effetti non solo di business ma anche di sicurezza, dal punto di vista degli operatori, e di rispetto ambientale, in considerazione della messa al lavoro di macchinari ormai obsoleti. L'impossibilità di prevedere incentivi non economici destinati alle macchine per costruzioni, a causa della citata assenza di una loro categorizzazione di legge, come il ricorso alle ordinanze di limitazione del traffico applicate anche alle nostre tipologie di macchine, si risolve quindi in una perdita secca per la nostra industria, da un punto di vista di mercato, e per la collettività, considerate le ricadute occupazionali di tale protratto periodo di stagnazione.